

CXXII

1ª TORNATA DI SABATO 25 MAGGIO 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):	
Consorzi grandinifughi.	Pag. 4325
Scuola agraria presso l'Università di Bologna (Discussione)	4329
COSTA.	4330
MALVEZZI	4329
Aggiunte alla legge di pubblica sicurezza (acc- tilene) (Approvazione)	4334
Concessione dei Banchi-lotto ai benemeriti della patria (Discussione)	4334
MAURIGI (relatore).	4338-41
MEL.	4334-39
PELLEGRINI	4340-41
VISCHI	4336
WOLLEMBORG (ministro)	4336-41
Museo artistico industriale di Napoli (Discus- sione).	4342
CICCOTTI.	4343
CIMORELLI (relatore)	4343
WOLLEMBORG (ministro)	4343
Maggiori assegnazioni sul bilancio del Mini- stero delle finanze 1900-901 (Approvazione).	4344
Convalidazione di Decreti Reali autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1900-901 (Approva- zione).	4345
Concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi (Approvazione)	4349
Porto di Villa S. Giovanni (Approvazione)	4351
CURIONI (relatore)	4351
Proposta di legge (Approvazione):	
Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zer- faliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano.	4350

La seduta comincia alle ore 10,6.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 22 corrente.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: Consorzi di difesa contro la grandine.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Consorzi di difesa contro la grandine.

Si dia lettura del disegno di legge come è stato approvato dal Senato e come è stato accettato dalla Commissione.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 213 c).

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, si procederà alla votazione degli articoli.

Prego gli onorevoli colleghi di por mente alle modificazioni introdotte dal Senato del Regno agli articoli 3, 16 e 17 ed all'aggiunta di due nuovi articoli.

Non essendovi osservazioni, gli articoli di questo disegno di legge si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Art. 1.

I proprietari di terreni situati in un Comune, o in una o più frazioni, o in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel Consorzio gli usufruttuari e conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

Art. 2.

La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spettino non meno di un decimo della imposta erariale gravante sulla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.

I promotori devono presentare al sindaco la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi, quali risultano dal ruolo della imposta fondiaria.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al sindaco del Comune dove è situata la parte maggiore dei terreni stessi.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi a dichiarare se aderiscono alla proposta. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco o il segretario del Comune.

La domanda e la corografia di cui al presente articolo, nonché gli atti ed i documenti tutti relativi alla promozione, alla costituzione ed alla gestione del Consorzio sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 3.

La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di almeno due terzi degli interessati di cui all'articolo 1, che paghino non meno della metà della imposta erariale sui terreni compresi nel consorzio.

Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dell'imposta fondiaria o dei rispettivi redditi catastali.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del Consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal Consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta esamina se siano adempite le

condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione della imposta fondiaria o del reddito catastale.

Art. 4.

Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale, dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno anteriori all'adunanza. Il decreto del prefetto è esecutivo non ostante reclamo.

L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio, a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella di impianto ed a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti.

Alla delegazione è deferita la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale oltre il presidente.

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno due terzi dei consorziati, che insieme paghino più della metà della imposta erariale. Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni, l'adunanza è valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta.

Art. 5.

La Delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall'adunanza generale, lo statuto del Consorzio e determina il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.

La spesa annuale non può essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel qual caso il detto *maximum* potrà essere superato mediante deliberazione motivata della Delegazione consorziale, da ap-

provarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Questo aumento di spesa però non potrà in nessun caso superare la quinta parte del massimo normale fissato nel quinto della imposta erariale.

Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

La Delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

Art. 6.

Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i consorziati, in ragione dell'utilità della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversità delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto consorziale o da speciale regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il ruolo è pubblicato, reso esecutivo, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.

Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati, saranno risolte da un collegio di arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nell'occasione della prima nomina dei membri della Delegazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali giusta gli articoli 4 e 8.

Anche gli arbitri sono rieleggibili.

Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvederà alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina.

Art. 7.

Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate e con lo stesso aggio dell'imposta sui terreni.

L'ammontare complessivo del contributo è versato al tesoriere comunale, che provvede al pagamento dei mandati emessi dalla Delegazione.

Art. 8.

Nei trenta giorni successivi alla gestione annuale, la Delegazione deve sottoporre il

conto ai revisori, che hanno l'obbligo di riferire entro un mese. Il conto e la relazione dei revisori devono essere poi depositati, per quindici giorni, nella segreteria del Comune.

I componenti la Delegazione amministrativa del Consorzio e i revisori dei conti durano in carica per un anno, e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e può essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono richieste per la sua costituzione.

Tuttavia, dopo il primo anno di esercizio, e in ogni tempo, può proporsi la cessazione del Consorzio, il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i consorziati. Per la cessazione dev'essere osservate le forme e le condizioni stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'art. 3 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 10.

I consorziati possono farsi rappresentare, nelle adunanze, da persona munita di delegazione, la quale può essere conferita con semplice lettera autenticata nella firma del sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 11.

Due o più Consorzi possono associarsi fra loro; e in tal caso, la relativa amministrazione è costituita dai rappresentanti delle singole Delegazioni, nel numero determinato dalla Giunta provinciale amministrativa. Se i Consorzi associati non appartengono alla stessa Provincia, tale determinazione verrà fatta dalla Giunta amministrativa di quella Provincia a cui appartiene la parte maggiore del territorio consorziale.

Art. 12.

Per le occupazioni temporanee delle aree occorrenti all'impianto della difesa sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Un decreto del prefetto determina le aree

da occuparsi, e nomina un perito per la estimazione della indennità da corrispondersi dal Consorzio al proprietario, in ragione della durata della occupazione, a rate trimestrali.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

Art. 13.

La fabbricazione e la distribuzione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, sono esenti da tassa.

Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.

Sino alla pubblicazione del regolamento procederanno alle prove e ai collaudi le Direzioni di artiglieria.

Art. 15.

Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 marzo 1898, numero 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

L'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, giusta la prescrizione della legge citata, deve essere fatta a spese del Consorzio e per cura della Delegazione di esso.

I membri della Delegazione del Consorzio sono solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per la osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri Istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno, per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, es-

sere ritenuti fino al loro termine equivalenti alla assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della Delegazione consorziale.

Art. 16.

Al Governo del Re è data facoltà di affidare ad una Commissione tecnica la scelta d'una o più plaghe, nelle quali gli spari di difesa contro la grandine debbano farsi con rigorosi metodi scientifici, sotto la sorveglianza della Commissione medesima.

Art. 17.

Agli effetti dell'articolo precedente, saranno scelte quelle plaghe nelle quali quattro quinti dei Consorzi consentiranno a sostenere la spesa da ripartirsi fra tutti i Consorzi riuniti.

Tale spesa annuale, cessando per ciascun Consorzio le spese previste nel secondo e terzo comma dell'art. 5°, non potrà essere superiore a tre decimi dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati. La quota spettante a ciascun Consorzio dovrà essere deliberata dall'adunanza generale di cui nel secondo comma dell'art. 4.

Detta deliberazione sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

L'amministrazione dei Consorzi riuniti sarà costituita nei modi stabiliti dall'art. 11 di questa legge.

Art. 18.

L'applicazione di questa legge avrà luogo in ogni Provincia per Decreto Reale, in seguito a conforme deliberazione emessa dal Consiglio provinciale, nella forma stabilita dall'art. 237. n. 1, della legge comunale e provinciale.

Art. 19.

I Consorzi volontari già esistenti alla pubblicazione della presente legge non approfitteranno delle sue disposizioni, fino a che non si siano ricostituiti conformemente ad essa.

Le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 saranno però applicate fino da ora anche ad essi.

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione della Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la Regia Università di Bologna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la Regia Università di Bologna. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 248-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvezzi.

Malvezzi. Il nostro illustre presidente mostrò una condiscendenza, di cui Bologna gli sarà grata, consentendo di porre nell'ordine del giorno della seduta odierna questo disegno di legge già approvato dal Senato, per cui la Cassa di risparmio di Bologna fonda una scuola universitaria di agricoltura con una largizione veramente munifica, di pressochè un milione.

Esempio encomiabile ed imitabile in un paese dove le iniziative private non abbondano e tutto si attende, tutto si esige dallo Stato.

La convenzione tra Governo e Cassa trovò ostacoli. Dapprima si credette che bastasse ad approvarla un Decreto Reale, e poi apparve la necessità di una legge.

Tutto ciò ha fatto tardare di un anno l'apertura della nuova scuola.

Non me ne dorro, pensando che, mercè la discussione nei due rami del Parlamento, gl'intendimenti dell'Istituto fondatore della scuola saranno meglio noti e dichiarati.

Spero sia tolto l'equivoco in cui taluni erano caduti, e cioè che si volesse in Bologna, all'ombra dell'antico e famoso Studio, fabbricare nuovi insegnanti e professori.

Si ha invece un intendimento ben più pratico, più immediato e più proficuo: si vuole offrire ai figli dei proprietari e degli affittuari un corso di studi superiori agrari, per renderli idonei a condurre direttamente, adeguatamente, razionalmente le proprie aziende, a vivere nei campi in continui rapporti con la popolazione laboriosa.

Si vuole aprire a costoro una via diversa,

più proficua a loro e al paese, di quella della laurea in giurisprudenza.

Voglio e debbo essere breve e non fermarmi a confutare obiezioni, che qui non sono state fatte e, spero, non lo saranno. Del resto il ministro della istruzione difese efficacemente la legge in Senato; il sotto-segretario qui presente lo farebbe con valore, e il relatore meglio, assai meglio di me, potrà, occorrendo rispondere.

Ma consentitemi, o signori, di rilevare soprattutto la cosa più importante, a parer mio, e cioè che con la nuova fondazione si vuole contribuire (io credo efficacemente) ad attenuare i dissidi sociali, a ricondurre la pace nei campi.

La condizione in cui si trova la regione emiliana è grave, molto grave, non giova dissimularlo.

Non è questo il momento di descrivere le fasi degli scioperi agrari, le lotte economiche, e, diciamolo pure, le lotte politiche, che perturbano e addolorano l'animo delle persone calme e serie, proprietari e operai, che vorrebbero la concordia per il comune bene, e per evitare comuni sciagure.

Ma qui ben viene opportuno il dire che la Cassa di risparmio di Bologna, istituzione eminentemente conservatrice, ma saviamente conservatrice, mira a ricondurre tanti giovani agiati ai campi, e vuole loro offrire i mezzi per fornirsi d'istruzione non empirica, ma più alta, più scientifica, adeguata alle necessità odierne, apprestata ai dibattiti sociali.

Ho notato io stesso sui luoghi, nelle tristi e angosciose congiunture in cui ci troviamo, che regna grande confusione e grande ignoranza nella mente di troppi proprietari, di troppi lavoratori sui salari, sui prodotti, sui commerci, sulla condizione presente dell'agricoltura e della industria agricola.

Questa ignoranza, questa confusione aggrava il male, e lascia il posto all'odio e al livore.

Sono persuaso che la *Scuola di Agricoltura*, attesa e desiderata da molte famiglie, contribuirà a dissipare la dannosa ignoranza, i vietati pregiudizi delle varie classi, e che i nobili intendimenti morali e sociali della Cassa di risparmio saranno, almeno in parte, raggiunti.

In ogni modo è bello il tentarlo! Mentre si grida da tanti che ce ne stiamo neghittosi ed inerti, è bello, ripeto, che la privata

iniziativa smentisca l'accusa troppo esagerata e troppo acerba.

Io sono, lo confesso, assai rigido in tema di finanza, e, malgrado gli inni di gloria al bilancio attuale, ritengo che bisogna andare molto cauti nelle spese per non ricadere nel disavanzo. Ma questa volta approveremo, spero, con larga votazione, e senza gravame per lo Stato una legge altamente civile, che tornerà ad onore ed utilità del paese. (*Benissimo!*)

Costa. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa. Ho chiesto di parlare semplicemente per dire che, dappoichè il Senato e la Camera sono d'accordo, mi pare assolutamente inutile fare dei discorsi. Approviamo quindi senz'altro il disegno di legge. (*Approvazioni*).

Gallini, relatore. La Commissione ringrazia gli oratori.

Costa. Che cosa c'entrano gli scioperi con la scuola agraria non si capisce!

Presidente. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione (Allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che:

gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della convenzione siano modificati nel modo seguente:

Art. 9, 10 e 11. — Il corso degli studi sarà diviso in due bienni: l'uno per gli insegnamenti generali, l'altro per quello di

scienze applicate e per gl'insegnamenti speciali.

La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro, secondo un piano didattico da approvarsi con Decreto Reale sopra proposta del Consiglio direttivo della scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 18. — Gl'insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre facoltà e scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamente, stante la provvisoria della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinari a seconda delle proposte che, tenuto conto delle esigenze dell'insegnamento, il Consiglio direttivo sia per fare al ministro. Agl'insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, in base alle norme delle vigenti leggi. Si potrà solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi, da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 19. — La nomina degl'insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25. Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Art. 20. — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della Scuola di anno in anno, salve le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 27. — La Scuola si aprirà, possibilmente, nell'anno scolastico 1900-901, con gli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi, secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo, a norma del regolamento.

Si dia lettura dell' allegato A.

Miniscalchi, segretario, legge:

Allegato A.

Tra Sua Eccellenza il Ministro della pubblica istruzione ed il consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna è concordato il seguente statuto, convenendosi che questo, fino al compimento degli atti necessari alla sua esecutorietà, abbia soltanto valore di un compromesso, il quale diverrà nullo qualora al compimento degli atti medesimi non si addivenga entro il 31 dicembre del corrente anno 1900.

Statuto di fondazione della Scuola agraria annessa alla Regia Università di Bologna.

Art. 1. — Al fine di giovare all' agricoltura ed agli intenti speciali di cui all' articolo 2, è fondata nella Università di Bologna una scuola agraria superiore, che porterà il nome di Scuola agraria universitaria fondata dalla Cassa di risparmio di Bologna.

Art. 2. — La Scuola si propone:

a) principalmente, di fornire a coloro che dalla loro condizione di proprietari o affittuari di terre sono naturalmente chiamati a dirigere le proprie aziende agrarie, le cognizioni all'uopo necessarie, in relazione allo stato attuale della scienza;

b) inoltre, di procurare a coloro che si dedicano allo studio delle scienze naturali, od alla professione d'ingegnere quegli insegnamenti complementari che li abilitino a rivolgere la loro attività, nel campo scientifico o pratico, in pro dell'agricoltura;

c) infine, di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche sperimentali da parte dei cultori delle scienze che hanno con essa relazione e più particolarmente di quelli che tali scienze professano nell'Università.

Art. 3. — Sarà destinata come sede della scuola la palazzina Bentivolesca detta della Viola.

La Scuola godrà, inoltre, di una parte dell'annesso Orto agrario, da determinarsi dal rettore dell'Università, compatibilmente colle esigenze degli altri Istituti che dovranno sorgere nel terreno di detto Orto.

Art. 4. — La Cassa di risparmio destina al mantenimento della Scuola il reddito annuo di lire 500,000 (cinquecentomila) nominali di consolidato italiano, somma da essa stanziata sugli avanzi del suo Credito agri-

colo. Inoltre andrà a vantaggio della Scuola il provento delle tasse pagate dagli allievi di essa, le quali saranno fissate ed erogate nella misura e nei modi indicati dall'articolo 23 del presente statuto.

Art. 5. — Al conveniente restauro della palazzina della Viola sarà provveduto con un fondo non superiore a lire 50,000 (cinquantamila) somministrate dalla Cassa di risparmio; alle spese d'impianto della Scuola, con ciò che resti di tal fondo, con altro fondo di lire 50,000 (cinquantamila) pure dato dalla Cassa di risparmio e colle somme risparmiate nei primi quattro anni per il graduale inizio degli insegnamenti, come sarà detto all'articolo 27.

Art. 6. — L'assegno della Cassa di risparmio è dato per 10 (dieci) anni, in via di esperimento. Prima della fine del 10^o anno scolastico la Cassa di risparmio, sulla base delle esperienze fatte, prenderà le sue deliberazioni definitive. Se essa delibererà la cessazione dell'assegno, darà per un triennio dopo il decimo anno un contributo speciale, nel limite annualmente necessario e mai superiore a quello pattuito, affinché gli allievi allora già iscritti possano continuare e compiere normalmente i loro corsi.

Art. 7. — I corsi della Scuola si compiono in quattro anni, e debbono comprendere tutti gli insegnamenti obbligatori stabiliti nelle scuole universitarie e superiori di agricoltura.

Art. 8. — Gli insegnamenti della Scuola agraria si dividono in tre gruppi:

I. Insegnamenti generali già esistenti, impartiti nelle diverse Facoltà e Scuole universitarie;

II. Insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, impartiti da professori delle diverse Facoltà e Scuole come corsi complementari presso le Facoltà e Scuole medesime;

III. Insegnamenti speciali agrari impartiti nella Sede della Scuola.

Art. 9. — Il primo biennio comprende gli insegnamenti d'indole generale, e sono:

Botanica,
Chimica generale,
Fisica sperimentale,
Mineralogia,
Geologia,
Zoologia,
Anatomia e fisiologia comparate,
Disegno di geometria descrittiva,
Disegno di ornato e di architettura.

Art. 10. — Le materie nei seguenti due anni di insegnamento sono le appresso:

a) Insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura:

Presso la Facoltà di scienze

Chimica agraria con esercizi,
Climatologia e meteorologia agraria,
Geologia agraria,
Patologia vegetale,
Zoologia ed entomologia agraria.

Presso la Scuola di veterinaria

Zootecnia ed igiene del bestiame.

Presso la Scuola degli ingegneri

Costruzioni rurali,
Idraulica agraria,
Meccanica agraria,
Topografia e geometria pratica (già esistente),
Estimo rurale (già esistente).

Presso la Facoltà di giurisprudenza

Economia politica con applicazione all'agricoltura,
Legislazione rurale.

Presso la Facoltà di medicina

Igiene rurale (corso facoltativo);
Batteriologia agraria (corso facoltativo);

b) Insegnamenti agrari speciali:

Agronomia (Agrologia e teoria delle concimazioni);

Trattato delle coltivazioni;
Viticoltura ed enologia;
Selvicoltura;

Altri corsi speciali di colture e industrie agrarie (frutticoltura e orticoltura, bachicoltura, apicoltura, caseificio ecc.);

Economia dell'azienda;
Contabilità agraria.

Art. 11. — La ripartizione suddetta degli insegnamenti non è tassativa, ma semplicemente indicativa, potendo la medesima venir modificata a seconda dei bisogni della Scuola e delle esigenze dello insegnamento universitario.

Quando particolari bisogni della Scuola lo richiedano, potranno essere aggiunti altri insegnamenti, e segnatamente potranno tenersi corsi straordinari da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 12. — Gli insegnamenti che non richiedono un largo svolgimento si compiranno in un numero ristretto di lezioni ed avranno termine possibilmente prima delle vacanze pasquali, per lasciar tempo alle esercitazioni pratiche ed alle escursioni.

Art. 13. — Compiuti i corsi, gli allievi della Scuola conseguiranno il grado accademico di dottore in scienze agrarie.

Art. 14. — Agli studenti della Facoltà di scienze (sezione di scienze naturali), i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura impartiti presso la Facoltà medesima e quelli impartiti presso la Scuola Veterinaria, nonchè i corsi agrari speciali, sarà rilasciato un diploma di studi complementari agrari.

Uguale diploma sarà rilasciato agli allievi della Scuola degli ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate alla agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola veterinaria e la Facoltà di giurisprudenza, nonchè i corsi agrari speciali.

Art. 15. — Agli uditori, regolarmente iscritti e che abbiano compiuto uno o più corsi, sarà rilasciato un semplice certificato.

Art. 16. — La Scuola è governata da un Consiglio direttivo, composto del rettore della Università, del rappresentante della Cassa di risparmio, e di un provetto e riputato proprietario agricoltore, scelto dai due primi.

Art. 17. — Il direttore della Scuola sarà nominato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio direttivo. Il direttore è nominato per cinque anni e può essere riconfermato in carica. Esso interviene alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e funziona da segretario.

Art. 18. — Gli insegnamenti della scuola, tranne quelli comuni con altre Facoltà e scuole universitarie, saranno affidati, stante la provvisorietà della scuola, solo per incarico temporaneo. Agli insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore, a norma delle vigenti leggi e regolamenti. Si potrà solo fare eccezione per i corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 19. — La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo.

Sono nominati direttamente dal Consiglio

direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Art. 20. — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della scuola di anno in anno.

Art. 21. — Gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura potranno essere impartiti anche mediante corsi liberi, fatti da professori ufficiali dell'Università. Le iscrizioni degli allievi della scuola a tali corsi non hanno valore per gli effetti di cui all'articolo 57 del Regolamento universitario in vigore.

Ai professori che fanno tali corsi, potrà essere data dalla scuola una indennità, da fissarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 22. — Per l'ammissione come allievi della scuola è necessario aver conseguita la licenza liceale o quella di un istituto tecnico (sezione di agronomia, agrimensura, o fisico-matematica).

Gli studenti della Facoltà di scienze, i quali abbiano compiuti i corsi generali di scienze naturali, possono essere ammessi al terzo anno della scuola, con che diano gli esami di disegno.

Art. 23. — La qualità e la misura delle tasse saranno fissate dal Consiglio direttivo. La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo non potrà essere inferiore a quella stabilita per le altre scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Con il provento delle tasse la scuola farà fronte alle spese d'amministrazione e di segreteria, pagherà ai professori le propine di esame, provvederà al materiale occorrente e ad altre spese per gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, pagherà le indennità per le esercitazioni, escursioni e corsi straordinari.

Le somme residuali andranno ad aumentare la dotazione fissa per gli insegnamenti speciali agrari.

La ripartizione dei proventi delle tasse per gli oggetti di sopra indicati sarà fatta alla fine dell'anno scolastico dal Consiglio direttivo, destinandosi i proventi medesimi ai bisogni dell'anno successivo.

Art. 24. — L'esenzione dal pagamento delle tasse non potrà essere concessa che dal Con-

siglio direttivo in via affatto eccezionale, pel sopravvenire, dopo il primo anno di corso, di circostanze imprevedute ed avverse, le quali cambino la condizione economica delle famiglie degli studenti, e solo in considerazione di specialissimi meriti dei richiedenti.

Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro.

Art. 26. — Spetterà alla segreteria universitaria di compiere rispettivamente alla scuola, gli atti contemplati nel capitolo XIII del Regolamento universitario in vigore.

L'azienda della scuola medesima, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Statuto, sarà dall'economato della Regia Università tenuta separatamente dalla gestione governativa.

Art. 27. — La scuola si aprirà, possibilmente, nell'anno scolastico 1900-901 cogli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi, secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo.

Roma, addì 16 maggio 1900.

Il ministro dell'istruzione pubblica
firmato: GUIDO BACCELLI.

Il consigliere direttore
della Cassa di risparmio di Bologna
firmato: CESARE ZUCCHINI.

Il rettore della R. Università di Bologna
firmato: VITTORIO PUNTONI.

Presidente. Pongo a partito l'articolo primo.
(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 23 della convenzione predetta, modificati con le dichiarazioni suindicate, le tasse scolastiche, ad eccezione della sopratassa d'esame che viene riscossa dalla segreteria della R. Università di Bologna, ed erogata nel pagamento delle propine di esame, saranno pagate dagli allievi direttamente alle Casse dello Stato; ed ogni anno nel bilancio della pubblica istruzione sarà stanziata a favore della Scuola agraria della R. Università di Bologna una somma eguale al provento delle tasse stesse nell'anno precedente.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora, per effetto di quanto dispone l'articolo 6 della convenzione, cessi l'assegno della Cassa di risparmio di Bologna, non competerà allo Stato impegno alcuno sia per provvedere alla continuazione della Scuola, sia in relazione ai servizi prestati a qualunque titolo dal personale della medesima.

(È approvato).

Presidente. Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge sugli esercizi del carburo di calcio e dell'acetilene.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Aggiunta all'articolo 36 della legge di pubblica sicurezza portante norme per l'uso dell'acetilene e per gli esercizi di carburo di calcio e di acetilene. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

Articolo unico.

« All'articolo 36 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie terza) sono aggiunti i due seguenti incisi:

« Con regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, verranno determinate le norme per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del suddetto regolamento potranno comminarsi le pene dell'ammenda sino a lire trecento o dell'arresto sino ad un mese ».

Presidente. La discussione è aperta sull'articolo unico di questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, procederemo a suo tempo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per proroga della concessione dei banchi del lotto ai benemeriti della patria.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Proroga della concessione dei banchi del lotto fatta ai benemeriti della patria dalla legge 20 luglio 1890, n. 498.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi stampato n. 288-A).

Presidente. Prima di passare alla discussione generale di questo disegno di legge, debbo avvertire la Camera che due ordini del giorno sono stati proposti, uno dalla Commissione così formulato:

« La Camera invita il Governo a modificare le disposizioni relative al conferimento dei banchi di lotto: 1° perchè sia escluso in avvenire assolutamente il cumulo della loro titolarità ed anche il cumulo di esse con l'esercizio delle rivendite di generi di private; 2° perchè alle vedove ed agli orfani di impiegati dello Stato, senza diritto a pensione vitalizia, mai possano essere conferiti banchi di lotto il cui aggio superi il massimo della pensione a cui nella più favorevole ipotesi avrebbero potuto aspirare per la loro qualità; 3° che per i conferimenti dei banchi di lotto, provvedendo analogamente per la rivendita dei generi di privata, si faccia larga e privilegiata parte ai militari pensionati o congedati che siano insigniti dell'ordine militare di Savoia e di medaglie di oro o di argento al valor militare. »

L'altro ordine del giorno è stato presentato dall'onorevole Mel; esso però, non avendo le dieci firme regolamentari, non potrà essere posto a partito se non è accettato dalla Commissione e dal Governo.

L'ordine del giorno dell'onorevole Mel è in questi termini:

« La Camera, confidando che il Ministero vorrà rivedere le fatte concessioni di banchi di lotto e rivendite di private per revocare o correggere, alla stregua dei criteri indicati nell'ordine del giorno della Commissione, quelle che non fossero giustificate da ragioni di stretta giustizia ed equità, passa alla discussione degli articoli. »

Mel. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mel. Onorevoli colleghi! Devesi dare ampia lode al Governo per aver presentato questo disegno di legge, col quale si mira a provvedere nei limiti del possibile a che i benemeriti della patria siano quindi innanzi in miglior modo rimeritati; e devesi anche far plauso alla Commissione ed al suo onorevole relatore per aver segnalati gli inconvenienti fin qui verificatisi nel conferimento dei banchi di lotto e delle rivendite di generi di priva-

tiva in causa di protezionismi e favoritismi inqualificabili e per aver proposto al riguardo un ordine del giorno tendente: primo, ad evitare il cumulo delle concessioni di banchi e rivendite; quindi, a contenerne entro limiti ragionevoli le concessioni alle vedove ed agli orfani di impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione vitalizia; in terzo luogo, a fare più larga parte di queste concessioni ai militari pensionati o congedati che siano insigniti dell'ordine militare di Savoia o di medaglie d'oro o d'argento al valor militare.

Tutto ciò è bello, è giusto, è generoso; ma, purtroppo, o signori, ciò contempla unicamente l'avvenire, senza rimediare agli effetti perduranti e permanenti di tanti atti di flagrante ingiustizia e di stridenti favoritismi che furono commessi in passato.

Ed è appunto per rimediare a questo che mira il mio ordine del giorno, che spero di vedere accolto dal ministro e dal relatore, ed approvato dalla Camera.

Io non ho bisogno, o signori, di fare nomi e di specificare fatti, anche perchè sono sulla bocca di tutti. Chi per avventura non li conoscesse non ha che a leggere il numero 4 e il numero 8 del coraggioso giornale *Il Veterano*, che si stampa qui in Roma, e che ho qui, nel quale nomi e fatti sono riportati con commenti che non attestano guari della giustizia del modo onde fu finora regolata questa materia con poca edificazione della pubblica moralità.

E della veridicità di questi fatti ne è prova che veruna rettifica, veruna smentita è pervenuta a quel giornale.

Sono stati conferiti banchi di lotto e rivendite di private ad orfani e vedove di alti funzionari dello Stato, le quali, per queste concessioni, ritraggono un reddito superiore a quello che avrebbero potuto ritrarre dalla pensione, se a questa avessero avuto diritto, ed anche a persone costituite in istato di notoria agiatezza e che scialano equipaggi e palchi a teatro, mentre poi si sono negati a molte persone che versano nelle più pietose strettezze finanziarie, e che sono davvero benemerite per lunghi e fedeli servigi resi allo Stato. Tutto ciò ha dato luogo in passato e dà luogo anche di presente a continue recriminazioni, a odiosi confronti, a malcontento, e, ciò che è peggio, a sfiducia nella giustizia distributiva da parte dello Stato.

Per rimediare a questi inconvenienti, a

queste scandalose parzialità, vi è un solo modo, a mio avviso: riesaminare i titoli di tutti questi favoriti e privilegiati, alla stregua dei criteri indicati dal nostro onorevole relatore, e quindi revocare o correggere le concessioni che non fossero giustificate da ragioni di stretta giustizia ed equità.

Mi si dirà che con ciò si andrebbe a vulnerare il principio giuridico della non retroattività della legge e si ferirebbero dei diritti acquisiti. Ma io non lo credo, e ne dirò brevemente le ragioni.

Io, a mo' d'esempio, ho letto e leggo di continuo nella *Gazzetta Ufficiale*, che più volte sono state revocate le onorificenze conferite dal Re, per sopraggiunta indegnità od anche per sopraggiunta cognizione della indegnità degl' insigniti, e passi di ciò; ma io so positivamente che si è arrivati fino al punto di revocare quel misero assegno di lire 12 al mese, che, in base alla legge, si corrisponde ai veterani del 1848 e 1849, perchè il Governo (parlo delle amministrazioni passate) dopo una inquisizione fiscale odiosa, è venuto a risapere che alcuni di questi veterani non versavano più in uno stato di assoluta indigenza, tale da legittimare la continuazione dell'assegno. Si è arrivati anche più in là; si è arrivati perfino a negare il pagamento di cinque mesi di assegno arretrato, cioè 60 lire, ad un povero veterano che non si era curato di riscuoterli mese per mese, perchè si venne a sapere che costui servendo un privato, per oltre trent'anni, era stato da questi beneficiato con una tenue pensione, rendendo così retroattivo quel crudele provvedimento che lo andava a privare per l'avvenire di quel misero assegno vitalizio, e ci volle tutta la sua pazienza ed insistenza ed anche il mio intervento per iscongiurare siffatta iniquità — e a tal riguardo ho ieri presentata una domanda d'interrogazione ai ministri della guerra e del tesoro per conoscere i motivi che determinano tale provvedimento.

Ora dunque, poichè queste revocazioni si sono fatte in odio ai veterani senza badare ai diritti acquisiti ed al principio giuridico della non retroattività della legge, perchè non potrebbero farsi, e a maggior ragione, anche per le concessioni dei banchi del lotto e delle rivendite, che sono state conferite in forma di protezioni e di favori? Questa è la preghiera che rivolgo al Governo ed alla Camera, sperando che l'onorevole Wollemborg, il

quale con tanta cura si è occupato con questo disegno di legge, dei benemeriti della patria, vorrà accoglierla. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Mi occorre esser chiaro perchè, confutando una parte della proposta del mio amico onorevole Mel, non vorrei esser sospettato di poca tenerezza e di poca deferenza verso la benemerita classe di coloro che hanno servito la Patria, anzi che hanno contribuito a darci una Patria.

Fin da quando si discusse il disegno di legge, presentato dall'onorevole Colombo, che istituiva il vigente sistema di conferimento dei banchi-lotto e delle rivendite di private, io domandai che ai benemeriti della Patria fosse fatto un più largo trattamento; ed anzi ricordo che allora dovetti insistere molto per averne una piccola parte.

Ma non faccio torto al Governo d'allora, quantunque lo combattessi col mio voto, e riconosco che, nel passare da un sistema all'altro, non era facile stabilire con precisione tutto. Si trattava allora, davvero, di uscire dal sistema del favoritismo, perchè ricordiamo che era nel libito del ministro di conferire banchi-lotto e rivendite di private a chi meglio gli pareva e piaceva. Ed allora abbiamo avuto dei casi scandalosi di larghe prebende date al primo richiedente; e son mite nel dire primo richiedente, perchè potrei dire anche qualche primo richiedente. (*Si ride*). Allora bisognava regolarizzare la cosa e classificare bene tuttociò che aveva tratto a queste concessioni, e nella distribuzione non si potè dal Ministero dare più largo posto ai benemeriti della Patria.

Finalmente ora veniamo a correggere il mal fatto con questa proposta di legge, la quale si vorrebbe ancora più allargata da un ordine del giorno della Commissione; e fin qui tutti d'accordo. Ma l'onorevole Mel propone, nientemeno, che, non la legge ma l'ordine del giorno della Commissione abbia effetto retroattivo, nel senso che il Governo possa riesaminare tutte le concessioni fatte, e togliere quelle che, a suo giudizio, fossero fatte irregolarmente.

Ma non pensa l'onorevole Mel che, per fare una cosa di questo genere, cioè per distruggere dei diritti acquisiti, occorre più che un ordine del giorno, occorre una legge, ed esplicitamente fatta? E non pensa poi

l'onorevole Mel a tutto l'enorme danno che ne potrebbe derivare: cioè di ingiustizie nel togliere, come si sono fatte ingiustizie nel concedere?

Non pensa egli alla possibilità, sotto pretesto di correggere errori passati, di commettere errori novelli? Questa è l'unica parte che mi allarma.

Però dice il nostro collega Mel: noi vediamo revocare le onorificenze! Onorevole Mel noi siamo tutti e due dei crocifissi (*Ilarità!*) e dovremmo desiderare che le revocazioni siano in maggior numero, perchè noi che sappiamo quanti siano i decorati, e specialmente (non si allarmi l'amico Pellegrini qui presente e non crocifisso) (*Si ride*) i commendatori, che sono condannati dalla Corte d'Assise e dai tribunali, e non senza vederli privati della decorazione, avremmo interesse di dire al Governo: rivedete gli elenchi e cercate di privare della onorificenza coloro i quali se ne sono resi indegni. In questo siamo d'accordo. D'accordo del pari siamo nel deplorare l'avarizia dello Stato verso i benemeriti della patria, ed io deploro il caso speciale da Lei accennato; ma, appunto perchè si sono commesse queste tirannie, vuole Ella dare il diritto al Governo, in forza di un ordine del giorno, di rivedere tutte le concessioni, di manomettere i diritti quesiti, di scambussolare tanti rapporti e tanti interessi?

Io dico: un articolo così fatto, se ci fosse nella legge, forse non avrebbe il mio voto: ma in ogni modo credo che non basti un ordine del giorno per fare tutto quello che desidera l'onorevole Mel:

Mettiamoci d'accordo nell'aprire quanto più è possibile largo campo al miglior trattamento di giustizia a favore dei benemeriti della patria, ma chiudiamo, quanto più possiamo, la porta agli arbitrii perchè, come l'onorevole Mel ha detto, ne abbiamo avuti già troppi da deplorare, per doverne aggiungere altri. Questo volevo dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Wollemborg, ministro delle finanze. Voglio ringraziare anzi tutto l'onorevole Commissione e gli onorevoli Vischi e Mel, perchè tutti hanno concluso con l'approvare il disegno di legge e tutti hanno lodato l'iniziativa presa dal Governo nel presentarlo.

Questo disegno di legge, come l'onorevole

Vischi ha ricordato, si propone di allargare l'assegnazione dei banchi di lotto di prima categoria ai benemeriti della patria; assegnazione fatta con la legge del '91, legge, che bisogna tuttavia ricordare con sentimento di plauso e di riconoscenza, perchè è venuta a togliere, come ben ricordò l'onorevole Vischi, quel regime di favoritismi che precedentemente dominava in questa materia. I casi, a cui ha alluse l'onorevole Mel nel suo discorso, si riferiscono (è da credere) ad una epoca anteriore a quella legge che venne precisamente a disciplinare, col sentimento di togliere la possibilità di tali favoritismi, la materia di cui si tratta.

Io quindi credo, come ha osservato l'onorevole Vischi, che l'onorevole Mel si persuaderà che l'accettazione del suo ordine del giorno non è possibile, perchè esso avrebbe effetto retroattivo, e importerebbe lesione di diritti acquisiti. Si verrebbero a sconvolgere condizioni di fatto, esistenti, e così forse si verrebbero a commettere nuove ingiustizie.

Ma io debbo a questo punto difendere l'opera della speciale Commissione che si occupa di queste concessioni. Dacchè fu votata la legge del 20 luglio 1891, questa Commissione si è sempre tenuta strettamente alla applicazione di questa legge e del decreto dello stesso anno, che vi ha dato esecuzione, non solo, ma la Commissione nell'opera sua, ha cercato sempre, per quanto possibile, di tener conto precisamente di quelle opportune domande che la Commissione ha formulato nel suo ordine del giorno.

Ed ora, venendo a quest'ordine del giorno io debbo anche pregare la Commissione di non insistervi, e ne dirò brevemente le ragioni.

L'ordine del giorno si divide in tre punti. Nel primo si parla del cumulo della titolarità dei banchi del lotto e del cumulo di esse con l'esercizio delle rivendite dei generi di private.

Intorno a ciò debbo osservare che i ricevitori del lotto non sono impiegati dello Stato, ma semplici agenti di riscossione, e quindi non si possono applicare ad essi le disposizioni legislative intorno al cumulo degli impieghi; e a questo proposito esistono molti e tutti concordi pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro.

Quanto al terzo punto dell'ordine del

giorno inteso a che, per i conferimenti del banco-lotto si faccia larga e privilegiata parte ai militari pensionati o congedati che siano insigniti dell'ordine militare di Savoia e di medaglie d'oro o di argento al valore militare, io non posso che applaudire al concetto che questo punto dell'ordine del giorno, ha ispirato. E osservo che la legge ora in discussione, provvede, almeno in parte, a questo desiderato.

Rimane il secondo punto dell'ordine del giorno che concerne le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato senza diritto a pensione vitalizia, ai quali si vuole che non siano conferiti banchi-lotto il cui aggio superi il massimo della pensione a cui avrebbero potuto aspirare per la loro qualità. Io debbo fare osservare all'onorevole relatore che anche qui si tratta della legge fondamentale del 1891, che stabilisce le categorie dei banchi-lotto, alle quali i diversi ordini di cittadini possono aspirare. Per conseguenza io non potrei assolutamente, con un ordine del giorno votato dalla Camera, mutare le vigenti disposizioni legislative.

Maurigi, relatore. Presenti una legge.

Wollemborg, ministro delle finanze. Ma poi c'è un'altra cosa da osservare: ed è che questi banchi lotto sono classificati in categorie, le quali sono poi ripartite in classi secondo i limiti di massimo e di minimo d'aggio lordo. L'aggio netto essendo difficilissimo a valutarsi.

Inoltre le vedove e gli orfani possono farsi rappresentare nella gerenza di questi banchi lotto; quindi tanto più difficile è valutare l'aggio netto e metterlo in corrispondenza della pensione cui essi avrebbero potuto aspirare nella più favorevole ipotesi per la loro qualità, come vorrebbe il secondo punto dell'ordine del giorno.

Ora, volendo concretare i concetti cui si ispira l'ordine del giorno della onorevole Commissione, credo che bisognerebbe portare una modificazione nella legge vigente nel senso di ripartire diversamente le assegnazioni dei banchi lotto fra i diversi ordini di cittadini ai quali è concesso di aspirarvi, limitando, per esempio, per le vedove e per gli orfani, le possibilità delle loro aspirazioni, introducendo classificazioni diverse, o portando un qualche provvedimento consimile.

Non posso improvvisare in questo momento un provvedimento legislativo siffatto: quello che posso fare è di dichiarare che io

m'impegno di studiare la materia, e di presentare a tempo opportuno un disegno di legge il quale s'ispiri ai concetti che nell'ordine del giorno sono stati espressi, nei limiti della possibilità anche d'ordine amministrativo, per le difficoltà cui ho accennato ora.

E prego quindi l'onorevole Commissione perchè, prendendo atto di queste mie dichiarazioni, non voglia insistere nel suo ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. L'onorevole ministro ha perfettamente ragione nel dire che alla maggior parte dei *desideratum* della Commissione occorre provvedere per legge. E noi, nel presentare alla Camera quest'ordine del giorno, che è un'eco molto temperata di lagnanze che si sollevano unanimi da tutte le parti, non abbiamo precisato il metodo con cui addivvenire alle riforme desiderate.

Perciò, quando il ministro assumesse formale impegno di presentare in un tempo ragionevole con un disegno di legge le variazioni ispirate ai concetti ventilati nell'ordine del giorno, da parte della Commissione parlamentare non faremmo una questione formale di mantenerlo.

Debbo però rispondere brevissime parole ad alcune osservazioni dell'illustre ministro delle finanze.

Anzitutto mi associo a lui, perchè mi consta, anche per coscienza individuale, che da quando è stata fatta la legge, la Commissione per parte sua non ha responsabilità di sorta che possa dar luogo a critiche: ha agito perfettamente e correttissimamente a termini di legge.

Ma è la legge che è difettosa e che deve essere variata; e questo valga anche per l'altra osservazione che ha opposto il ministro delle finanze: cioè che non può avere retroattività la questione del cumulo.

Ma noi non abbiamo chiesto questo: abbiamo chiesto che in avvenire il cumulo non si ripeta. E quindi le interpretazioni autentiche che egli ha ottenuto dagli altri corpi consulenti dello Stato sono ragionevolissime con la legislazione esistente, ma è la legislazione che assolutamente per questa parte deve essere modificata.

L'onorevole ministro delle finanze ha accettata l'ultima parte dell'ordine del giorno.

Quindi per questa parte dovrei dichiararmi completamente soddisfatto.

Però ha detto prima che anche con questa legge si è provveduto in parte ai militari. Ma noi precisamente vogliamo e desideriamo che sia nel disegno di legge, che ci auguriamo presto possa essere esaminato dal Parlamento, fatta una gradazione speciale per queste singole benemerenze.

E questo, o signori, ispirandosi ad un doppio concetto: non solamente a quello, che pur merita tutti i riguardi, di carattere, direi quasi, filantropico, ma anche a quello di sopperire alle dolorose lacune che le condizioni generali economiche e finanziarie dello Stato ci impongono qualche volta anche sopra pensioni che possono sembrare in modo assoluto abbastanza remunerative, ma che costituiscono in fatto, per personalità altamente benemerite del paese, un peggioramento sensibilissimo delle loro condizioni economiche, a cui si potrebbe in parte sopperire con queste concessioni che lo Stato ha a sua disposizione.

Dunque, se l'onorevole ministro delle finanze acconsente, anche col suo silenzio, ad una formale promessa che, a questo inconveniente provvederà in un tempo breve con un disegno di legge, la Commissione è molto lieta di fargli la cortesia di non insistere per la votazione formale dell'ordine del giorno proposto.

Ora debbo una parola al mio carissimo collega Mel relativamente al suo ordine del giorno.

In parte, le ragioni per cui consento a ritirare quello della Commissione valgono per lui, e quindi non le ripeto. Gli inconvenienti che ha ricordati l'onorevole Mel sono vari e sono molto più gravi di quelli che io ho adombrati pallidamente nella relazione e di come, con molti veli pietosi, li ha esposti qui l'onorevole Mel. Però, onorevole Mel, noi non potremmo consentire in quell'ordine del giorno per la grave ragione che ha carattere di retroattività.

Ora la retroattività, in tutte le forme, è cosa che ha carattere illiberale: può avere carattere rivoluzionario, ma non ha sicuramente carattere liberale: e quindi per queste considerazioni preliminari non potrei consentire con lui. Poichè se si parla (per citare gli esempi messi avanti molto opportunamente dall'onorevole Vischi) di onorificenze

che si cancellano, dirò che queste si cancellano per crimini, non per modificazioni retroattive. Poichè se dovessimo rivedere per ragioni di benemeranza le decorazioni concesse, è evidente che i nove decimi sarebbe utilissimo di sopprimerle (*Si ride*), ma entreremmo di nuovo in quelle retroattività odiose che non debbono essere incoraggiate nemmeno nelle cose meno serie, come sono le crocifissioni (*Si ride*).

Quanto alle revocche di pensioni a cui ha accennato l'onorevole Mel, e che si presentano con un carattere direi quasi odioso, se l'amministrazione dello Stato ha creduto che sostanzialmente coloro a cui erano state concesse, non ne avevano diritto a termine di legge, ha fatto bene quel che ha fatto; io non potrei, per questa parte, censurarla. Ad ogni modo, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze con le quali promette di accettare e consacrare in un disegno di legge i vari desiderati espressi dalla Commissione, e non ho difficoltà di ritirare l'ordine del giorno. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Mel insiste nel suo ordine del giorno?

Mel. Insisterei nel mio ordine del giorno perchè sono convinto della giustizia e della moralità del provvedimento da me proposto.

Presidente. Si limiti ad una semplice dichiarazione.

Mel. Mi limiterò, non dubiti, ad una semplice dichiarazione.

Ho sentito dire che trattasi di diritti acquisiti e che non si può violare il principio della non retroattività della legge. A questo principio avevo accennato anch'io, e non vi è nessuno che lo ignori. Ma non credo che si possa parlare di diritti acquisiti, se questi trovino il loro fondamento in una violazione della legge.

I diritti acquisiti non possono scaturire dall'abuso della legge, ma dalla retta applicazione di essa. Inoltre, va osservato che di questi atti di favoritismo e d'ingiustizia sono stati commessi prima e dopo la legge del 1891, Ho qui, lo ripeto, nomi, fatti e date; ma non voglio portare in pubblico questa losca faccenda; l'onorevole relatore ha detto, con le sue preterizioni, più di quello che io abbia accennato e potessi aggiungere.

So benissimo che non basta un ordine del giorno per modificare tutto questo; ma badi

il Governo, come ben disse l'onorevole relatore, che noi non abbiamo inteso di prescrivere gli il metodo che esso dovrà seguire per correggere questi errori.

Quanto ai veterani, essi conseguono un assegno sul bilancio dello Stato *in forza di una legge*; e sembrerebbe che, una volta che la Commissione che fu allora incaricata della distribuzione fece ad essi questo assegnamento, avessero un diritto acquisito anch'essi, per lo meno, pari a quello che s'invoca in favore dei concessionari di banchi del lotto. Per lo meno ammetteteli a questa parificazione! Ora, a questi veterani sono stati revocati per l'importo di 16,000 lire, dalle passate amministrazioni, gli assegni di cui fruivano in base ad una legge dello Stato; e allora, torno a dirlo, non si è badato a violare il principio della non retroattività della legge: perchè si diceva: abbiamo bisogno di questo fondo per supplire ai bisogni di coloro che si trovano in peggior condizione di quelli i quali godono dell'assegno.

Senonchè, ostinarmi nel mantenere, come sarei tentato, un ordine del giorno che non è voluto nè dal ministro, nè dalla Commissione, nè dal mio amico Vischi, il quale, quantunque animato da tenere intenzioni verso i benemeriti della patria, ha finito per tirare sassi nella piccionaia, contraddicendo il mio ordine del giorno, (*Si ride*) mi pare inutile.

Però dirò a voi, onorevole Wollemborg, e agli uomini che con voi sono saliti al potere: ricordatevi che voi saliste al potere annunciando un programma di giustizia, di riparazione, di sgravii e promettendo di sollevare gli umili, i miseri, i sofferenti; programma del quale finora non si sono veduti gli effetti.

Anzi, quando vi si offre occasione propizia, come questa, di attuare una particella almeno del vostro programma, vi trincerate fra i *ma* e i *se* di una discutibile legalità per non fare quel po' di bene che pur sarebbe in potere vostro, sanzionando così e crescendo le ingiustizie commesse in passato.

Ritiro quindi a malincuore il mio ordine del giorno, prendendo atto della promessa del ministro di presentare una legge che meglio disciplini questa materia; e facendogli la raccomandazione di bene studiare la cosa per vedere di riparare, almeno in parte, gli errori e le ingiustizie del passato nei sensi da me espressi. (*Approvazioni*).

Presidente. Ritirati così gli ordini del giorno, in seguito alle dichiarazioni del Governo, passeremo alla discussione dei singoli articoli:

Art. 1.

« La concessione di undicesimo dei banchi-lotto di prima categoria, fatta per un decennio dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1891, n. 498, a favore dei benemeriti per servizi resi alla patria, alle vedove loro ed ai loro orfani, viene raddoppiata e prorogata di altri cinque anni.

« Il dodicesimo di aumento sarà sottratto, per tali cinque anni, alla classe dei ricevitori del lotto. »

(È approvato).

Art. 2.

« La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1902; e dal 1° gennaio 1907 i due dodicesimi dei banchi-lotto assegnati dal precedente articolo ai benemeriti del paese, alle vedove ed agli orfani loro, andranno rispettivamente: l'uno a favore dei ricevitori del lotto, l'altro a favore delle vedove e degli orfani di impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione. »

A questo articolo l'onorevole Pellegrini ed altri dieci nostri colleghi propongono un emendamento aggiuntivo che è formulato nei seguenti termini:

Aggiungere: « e delle vedove ed orfani dei maestri elementari ».

Maurigi, relatore. Ma non si può!

Presidente. L'onorevole Pellegrini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Pellegrini. Signori, è anzitutto evidente che il mio emendamento non ha niente che fare coi benemeriti per i servizi resi alla patria, dei quali si occupa l'articolo primo della legge: non ha niente che fare coi benemeriti perchè l'articolo che io emenderei parla della devoluzione del beneficio di cui all'articolo primo, fra cinque anni, ad altre pietose categorie di cittadini ed annunzia come loro successori in questo favore, i ricevitori del lotto, le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione.

Ora domando, signor presidente, se quella equità, senza la quale anche il favore può essere iniquo, se quella equità goda di questa indicazione imperatoria e non motivata. Si dice: favoriamo le vedove e gli orfani

degli impiegati dello Stato. Chi rifiuta un profondo omaggio a queste vedove ed a questi orfani? Ma chi può rifiutare un uguale omaggio ad altre categorie di vedove e di orfani ugualmente piangenti e stremate? Perchè non mettere nella stessa bilancia accanto alle vedove ed agli orfani di impiegati dello Stato, vedove ed orfani che ugualmente gridano soccorso?

La Camera vibrò ieri unanime di un sentimento di patria, della patria di cui si diceva che è disonorata finchè in troppo angusti confini di vita languono i maestri che sono i suoi educatori.

Pareva ieri che chiunque qui avesse avuto una grossa borsa in tasca l'avrebbe volentieri gettata a questa sacra legione di pietosissimi proletari, ed oggi le vedove e gli orfani di questi proletari, sono tuttavia costretti a chiedere la pietà della Camera? E che giustizia è quella che fa figli e figliastri, fra vedove ed orfani? O l'essere noi qui rappresentanti dello Stato è buona ragione perchè da noi si preferiscano gli impiegati dello Stato e le loro vedove?

Il maestro elementare, da chiunque sia condotta la sua opera, servè lo Stato, e ciò tanto è vero che lo Stato contribuisce al Monte-pensioni. Finchè dunque non se ne dia una ragione, lo speciale favore della legge è una vera iniquità, perchè commette una iniquità la mano che fra due miserie chiedenti elemosina preferisce sistematicamente l'una all'altra. (*Commenti*) L'onorevole Maurigi dice che l'emendamento scombussola tutto.

Maurigi, relatore. Ma io non ho detto nulla.

Pellegrini. Ma che cosa scombussola? (*Si ride*) Scombussola l'architettura di un convenzionalismo inqualificabile, uso ad aver sempre di mira lo Stato ed i suoi impiegati civili e militari, più o meno decorati. Lo Stato! Lo Stato! E non si pensa che lo Stato è tutta la grande famiglia italiana e che di essa fa parte integrante la classe dei maestri, che diffonde il necessario alfabeto! Non c'è quindi nessuno scombussolamento e si tratta piuttosto di non fare odiose eccezioni. Ieri qui furono narrate le miserie dei maestri, e tutti ne fummo contristati. Orbene, come si può oggi respingere il nostro emendamento senza contraddire a questo sentimento?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Wollemborg, ministro delle finanze. Sono veramente dolente di non potere accettare lo emendamento dell'onorevole Pellegrini. Lo stesso onorevole collega, cominciando il suo discorso, ha riconosciuto che la sua proposta non ha nulla a che fare con gli scopi e con il contenuto della legge. E io mi valgo anche di quelle sue parole, per dire che non credo accettabile il metodo legislativo di venir turbando l'economia di disegni che sono già esaminati e discussi dalle Commissioni parlamentari con proposte presentate al momento della discussione alla Camera.

Voglio essere il primo a riconoscere il sentimento generoso che ha ispirato l'onorevole Pellegrini ed i suoi colleghi nel presentare l'emendamento, ma li prego di considerare quanto sto ora per dire.

L'onorevole Pellegrini ha detto che nella seduta di ieri (io non ero presente in quel momento) si è parlato della necessità di avere una grossa borsa a disposizione dei maestri elementari per soccorrere tante miserie dolorose... Ma qui si tratta invece di una borsa molto piccola.

Per le concessioni dei banchi di lotto infatti vi sono molte migliaia di domande che ogni anno pervengono alla speciale Commissione che le esamina e un grandissimo numero ne viene necessariamente respinto, perchè i banchi lotto non si possono moltiplicare a volontà.

Qui si tratta semplicemente di un dodicesimo di una categoria, il quale dodicesimo, dopo il periodo durante il quale viene prorogata la legge che ora sta per scadere, deve essere riservato in parte a beneficio dei ricevitori del lotto (ai quali oggi appunto questa parte si diminuisce per accrescere quella dei benemeriti della patria) ed in parte a favore delle vedove e degli orfani di impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione.

Ora non nego la condizione tristissima degli orfani e delle vedove dei maestri elementari, degna veramente della massima pietà ma non è meno degna, e forse è più degna ancora di pietà quella delle vedove e degli orfani degli impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione.

L'onorevole Pellegrini ha parlato di pensioni meschinissime: d'accordo, ma per quanto meschina una pensione sia, è sempre qualche cosa in paragone di nessuna pensione.

Dunque, onorevole Pellegrini, non si tratta di una iniquità, si tratta di preferire chi non ha nulla a chi ha poco, pochissimo anche, se vuole. Ma siccome i mezzi disponibili, la borsa da poter distribuire è piccolissima, noi non faremmo che far sorgere illusioni e creare nuove delusioni, aumentando il numero dei possibili concorrenti. Verremmo, prima, a creare delle illusioni e poi delle delusioni dolorosissime quando con questa borsa così piccola non si potrà contentare che un numero assolutamente minimo di concorrenti.

Per queste ragioni io credo che l'onorevole Pellegrini si persuaderà dell'opportunità di non insistere nel suo emendamento e vorrà ritirarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. L'onorevole Pellegrini ha chiesto col suo articolo aggiuntivo che si accordasse la partecipazione a queste scarsissime concessioni (dico scarsissime quanto al numero) di banchi di lotto anche alle vedove ed ai figli di maestri elementari. Ma perchè dimentica le vedove e i figli dei medici condotti, le vedove e i figli dei segretari comunali, le vedove e i figli degli addetti a tutti gli altri servizi, compresi anche i veterinari, in questa circostanza?

Però non posso combatterlo su questo terreno, perchè alla fine del suo discorso egli ha detto che tutte le vedove e tutti gli orfani sono uguali avanti lo Stato.

Ora evidentemente, a tutte le vedove e a tutti gli orfani italiani non si può provvedere con quelle poche decine di banchi, che tutti gli anni si rendono disponibili. Proponga una legge generale con la quale si stabilisca questo pensionamento generale di tutte le vedove e di tutti gli orfani, la metta d'accordo con gli sgravi, di cui è sì caldo ed autorevole partigiano, e poi l'applichi alla finanza italiana; e vedremo se sarà il caso di approvarla allora. (*Commenti*).

In questa condizione, la Commissione non può accettare il suo articolo aggiuntivo.

Pellegrini. Domando di parlare.

Presidente. Per fatto personale?

Pellegrini. Personalissimo!

Presidente. L'accenni.

Pellegrini. Il fatto è questo, che l'onorevole Maurigi mi presta concetti assolutamente ridicoli, che declino.

Maurigi, relatore. No, è quello che ha espresso!

Pellegrini. Scusi, Ella non ha afferrato il mio concetto.

Ammettendo (e non si potrebbe non ammetterlo) che ci siano cento categorie di vedove degne ugualmente di favore, domando all'onorevole Maurigi, che non mi ascolta...

Maurigi, relatore. Lo ascolto anzi religiosamente.

Pellegrini... perchè egli gitti il suo fazzoletto a certe vedove... (*ilarità*)

Direi anzi, signor presidente, che un Governo che assume l'impresa di essere cortese con le vedove... non deve punto distinguerle in classi; (*Si ride*) ma deve vedere, caso per caso, se quel banco di lotto debba essere attribuito alla vedova di un pompiere, o alla vedova di un maestro elementare, o a quella di un segretario comunale.

Ma, se si vuole procedere per categorie, onorevole Maurigi, finchè Ella non dice la ragione della preferenza consacrata dalla legge, Ella dovrà riconoscere che i suoi argomenti non sono informati ad un criterio direttivo, che risponda a tutti i postulati dell'equità.

Se poi un criterio direttivo non è possibile, si affidi al ministro competente la distribuzione del favore, e si faccia caldo augurio che sia un ministro retto, rigido e non un nepotista.

Vischi. Che non si cambi dinanzi alle vedove!

Pellegrini. Intanto prendo atto di questo, che nulla fu risposto a ciò che dissi, tranne che dall'onorevole Wollemborg che ha gettato qui una parola impensata, (*Oh!*) che è un atroce oltraggio alla verità. (*Oh!*) Sissignori!

Wollemborg, ministro delle finanze. Quale?

Pellegrini. Gliela dico subito. Ella ha il torto di non assistere alle tornate della Camera, di rendersi, a così dire latitante, (*ilarità*). Perchè, se ieri Ella fosse stato qui, non sarebbe venuto oggi ridendo a dirci che, tanto e tanto, le vedove e gli orfani dei maestri elementari, una base alla vita l'hanno, perchè hanno una pensione

Non sarebbe venuto a dire che c'è meno pianto e meno fame nella casa del maestro elementare defunto, che in quella dell'impiegato dello Stato.

Non c'è impiegato dello Stato, che non

sia meglio retribuito del maestro elementare; e, quanto alle pensioni sappiamo che sono di soldi; ed è un'atroce ironia il dire che alle sue gramaglie è provvisto.

Non c'è categoria di uomini in Italia, che abbia maggior diritto al nome di proletari, dei maestri elementari e dei loro eredi. Se dunque, signor ministro, Ella proscrive costoro per titolo di abbenza, Ella sarà un buon ministro delle finanze, ma non di questo nostro Regno...

Una voce. Del regno dei cieli!

Pellegrini. Sì, della luna! (*Si ride*).

Presidente. Onorevole Pellegrini, ritira il suo emendamento?

Pellegrini. Tutt'altro.

Presidente. L'emendamento degli onorevoli Pellegrini, Ciccotti, Agnini, Morgari, Arcognati, Costa, Sani, Aggio, Dell'Acqua, Tecchio è così concepito: All'articolo 2 aggiungere « e delle vedove ed orfani dei maestri elementari. »

Lo metto a partito.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento Pellegrini non è approvato*).

Così rimane approvato anche questo articolo secondo.

Il complesso di questo disegno di legge sarà posto in votazione segreta in altra tornata.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a concedere in godimento gratuito a tempo indeterminato al Museo Artistico Industriale di Napoli alcuni locali demaniali.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a concedere in godimento gratuito a tempo indeterminato al Museo Artistico Industriale di Napoli alcuni locali demaniali.

Leggo l'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico. « Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Museo Artistico Industriale di Napoli, finchè abbia vita l'Istituto il godimento dei locali del fabbricato demaniale detto della Solitaria, già ad uso di Osservatorio della Regia Marina, e di alcuni piccoli ambienti, annessi al giardino

del palazzo Salerno e già in uso del Comando del Corpo d'Armata di Napoli. »

« La relativa convenzione conterrà, oltre l'obbligo del concessionario di tutte le riparazioni sia ordinarie che straordinarie, e delle imposte, quelle altre condizioni, che il Governo del Re giudicherà opportune, in relazione alla natura, agli scopi ed ai limiti della concessione ».

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato dall'onorevole Ciccotti un emendamento che consisterebbe nel sopprimere le parole: « che straordinarie »; per cui questo secondo comma dovrebbe essere così concepito: « La relativa convenzione conterrà, oltre l'obbligo del concessionario di tutte le riparazioni ordinarie e delle imposte, quelle altre condizioni che il Governo del Re giudicherà opportune, in relazione alla natura, agli scopi ed ai limiti della concessione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti per svolgere questo suo emendamento.

Ciccotti. Il mio emendamento ha la sua ragione di essere nel fatto che, se si accettasse il disegno di legge così com'è, il Museo artistico industriale di Napoli invece di averne un vantaggio, ne potrebbe avere uno svantaggio non lieve.

L'importanza delle riparazioni straordinarie che potrebbero occorrere è indicata dalla stessa relazione dell'onorevole Cimorelli, il quale dice precisamente così: « E mentre la utilità ne è notevole per l'Istituto, per l'ampliamento che ne ritrae, di lieve entità è la concessione per il pubblico erario, tanto più se si considerano le deplorabili condizioni statiche ed il completo abbandono di manutenzione in cui si trova il fabbricato da concedere. »

Così stando le cose, se passasse la dizione dell'articolo unico di legge, e il Museo si assumesse anche le riparazioni straordinarie, dovrebbe per queste sobbarcarsi a spese tali che assorbirebbero tutto il suo bilancio. Le riparazioni straordinarie, secondo le norme che disciplinano la locazione, cedono a carico del proprietario. È vero che lo Stato, in questo caso, concede i locali gratuitamente; ma, poichè la proprietà ne resta sempre ad esso, la concessione verrebbe ad essere tutt'altro che gratuita e potrebbe essere anche eccessivamente onerosa pel Museo, quando

questo fosse obbligato ad erogare grosse somme in riparazioni straordinarie, il cui beneficio permanente ridonderebbe a vantaggio del proprietario. Per ragioni, quindi, di equità e di ordine giuridico l'emendamento deve essere accolto.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta questo emendamento dell'onorevole Ciccotti?

Wollemborg, ministro delle finanze. Dichiaro di accettarlo.

Presidente. E la Commissione?

Cimorelli, relatore. L'onorevole Ciccotti ha preso occasione da questo disegno di legge per dimostrare il suo affetto per Napoli e per un Istituto che merita ogni speciale protezione da parte della Camera dei deputati. Egli domanda, che nell'articolo unico del disegno di legge sia tolto all'Istituto stesso l'obbligo delle riparazioni straordinarie del fabbricato demaniale, la cui proprietà rimane sempre allo Stato. La Commissione non ha che parole di elogio per tale emendamento, e quindi lo accetta ben volentieri, pregando la Camera di voler concedere la sua approvazione all'articolo di legge così modificato.

Presidente. Dunque l'articolo unico del disegno di legge dopo l'emendamento dell'onorevole Ciccotti, accettato dal Governo e dalla Commissione, suona così:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Museo Artistico Industriale di Napoli, finchè abbia vita l'Istituto, il godimento dei locali del fabbricato demaniale detto della Solitaria, già ad uso di Osservatorio della Regia marina, e di alcuni piccoli ambienti, annessi al giardino del palazzo Salerno e già in uso del Comando del Corpo d'Armata di Napoli.

« La relativa convenzione conterrà, oltre l'obbligo nel concessionario di tutte le riparazioni ordinarie e delle imposte, quelle altre condizioni, che il Governo del Re giudicherà opportune, in relazione alla natura, agli scopi ed ai limiti della concessione. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passeremo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 274,050, e le diminuzioni di stanziamenti per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Do lettura della tabella.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo n. 3. Spese d'ufficio — Ministero	L. 12,000
Capitolo n. 20. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	» 20,000
Capitolo n. 21. Indennità di trattamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	» 15,000
Capitolo n. 26. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole per i tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto	» 160,000
Capitolo n. 72. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	» 17,000
Capitolo n. 89. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	» 20,000
<i>Da riportarsi</i> L.	244,000

<i>Riporto</i> L.	244,000
Capitolo n. 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane	» 25,000
Capitolo n. 116. Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (<i>Spese fisse</i>)	» 50
Capitolo n. 169. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'Amministrazione esterna dei tabacchi, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio Decreto 29 agosto 1897, n. 512.	» 3,000
Capitolo n. 170. Acquisti eventuali di stabili	» 2,000
Totale L.	274,050

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo del Ministero (<i>Spese fisse</i>)	L. 6,000
Capitolo n. 6. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (<i>Spese fisse</i>)	» 17,000
Capitolo n. 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (<i>Spese obbligatoria</i>)	» 20,000
Capitolo n. 84. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza	» 120,000
Capitolo n. 85. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altro per la guardia di finanza	» 20,000
Capitolo n. 102. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, assegni e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gas luce e di energia elettrica e della applicazione e riparazioni di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	» 25,000
<i>Da riportarsi</i> L.	208,000

Riporto L.	208,000
Capitolo n. 130. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (<i>Spese fisse</i>) . . . »	50
Capitolo n. 166. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (<i>Spese fisse</i>). »	42,000
Capitolo n. 167. Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>). »	3,000
Capitolo n. 168. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale <i>Spese fisse</i>) . . . »	19,000
Capitolo n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 20 giugno 1897, n. 236 (<i>Spesa obbligatoria</i>). »	2,000
Totale L.	274,050

Nessuno chiedendo di parlare si procederà alla votazione segreta di questo articolo unico del disegno di legge in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge e della tabella di questi Regi Decreti, e del testo dei Decreti medesimi.

Miniscalchi, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi Decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite durante le vacanze parlamentari dell'aprile 1901.

Data e numero dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate.		Somma prelevata
	Numero	Denom nazione	
Ministero del tesoro.			
25 aprile 1901	111 bis	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione nominata con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1900	6,000
25 aprile 1901	120 quater	Spese per la Commissione ministeriale istituita con Decreto 12 marzo 1900, per lo studio dei riscatti delle linee ferroviarie concesse all'industria privata	3,000
Ministero degli affari esteri.			
25 aprile 1901	35 quinquies	Spese per l'istituzione dei servizi per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 n. 233 sull'emigrazione	5,000
Ministero dell'istruzione pubblica.			
25 aprile 1901	11	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze ed all'incremento degli studi sperimentali - Spesa per concorso a premi fra gli insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali e magistrali	11,000
25 aprile 1900	38	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi	9,000
Ministero dell'interno.			
28 aprile 1901	20	Spese casuali	10,000

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901,

in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 981,375.38, rimane disponibile la somma di lire 18,624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 95 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire seimila (L. 6.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 111-bis « Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione, nominata con Decreto ministeriale del 31 gennaio 1900 » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

DI BROGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 953,375.38, rimane disponibile la somma di lire 46,624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 25ª prelevazione della somma di lire tremila (L. 3,000) da iscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione medesimo col n. 120-*quater* e con la denominazione: « Spese per la Commissione ministeriale istituita con decreto 12 marzo 1900 per lo studio dei riscatti delle linee ferroviarie concesse all'industria privata ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

DI BROGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 976,375.38, rimane disponibile la somma di lire 23,624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000) da iscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto col numero 35-*quingies* e con la denominazione: « Spese per l'istituzione dei servizi per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

DI BROGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 956,375.38, rimane disponibile la somma di lire 43,624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 26ª prelevazione nella somma di lire undicimila (11,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 11 « Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali - Spesa per concorso a premi fra gli insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, normali e magistrali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio predetto.

Questo Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

DI BRÓGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900 901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 967,375.38, rimane disponibile la somma di lire 32,624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di lire novemila (9,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 38 « Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione di edifici che si vanno scoprendo: lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI PROGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 987,375.38, rimane disponibile la somma di lire 12 624.62;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire diecimila (10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 20 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Presidente. Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo articolo unico del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo RR. equipaggi (Modificazioni al titolo V del testo unico delle leggi sulla leva marittima).

Presidenta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo RR. equipaggi (Modificazioni al titolo V del testo unico delle leggi sulla leva marittima).

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

Articolo unico.

Al titolo V del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato col Regio Decreto 16 dicembre 1888, n. 5360, serie 3ª, è sostituito il seguente:

Art. 1. — I militari del Corpo Reali Equipaggi, che abbiano terminata la ferma di quattro o sei anni possono, per loro domanda, essere dal Ministero ammessi alla rafferma, la cui durata è di sei, di quattro o di due anni.

Le rafferme di quattro e di due anni sono rinnovabili.

Il Ministero stabilisce per ciascuna rafferma le condizioni di idoneità fisica, di istruzione e di condotta.

Art. 2. — La rafferma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della concessione.

Art. 3. — Alla rafferma di sei anni è annesso il diritto al soprassoldo di lire venticinque al mese.

Essa può concedersi:

a) ai sottufficiali d'ogni categoria ed ai sotto-capi e comuni di 1ª classe delle categorie cannonieri, torpedinieri e fuochisti, dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o di sei anni;

b) ai sotto-capi ed ai comuni di 1ª classe delle altre categorie, dopo che abbiano compiuto la ferma di sei anni.

Non possono, però, ottenerla i militari che abbiano compiuto 36 anni di età, se graduati, e 32 anni, se comuni.

Nelle concessioni di queste rafferme si ha per norma la somma disponibile a tale uopo nel bilancio annuale della marina, in relazione a quanto è prescritto nell'articolo 11.

Art. 4. — La rafferma di anni quattro può concedersi:

1° Ai militari ritenuti meritevoli di quella con soprassoldo, e che, per difetto di fondi disponibili, non la possono ottenere; essa è data con l'affidamento di convertirla in quella di sei anni quando cessi l'impedimento, e purchè perdurino nel militare le prescritte condizioni di idoneità fisica, di istruzione e di condotta.

Il soprassoldo, in questo caso, decorre dal primo giorno del mese che segue quello in cui avviene la commutazione di rafferma;

2° Ai militari che hanno compiuta la

rafferma di anni sei; essi conservano il diritto al soprassoldo.

Art. 5. — La rafferma di due anni può concedersi a tutti i militari.

Compiuta questa rafferma, i militari, se nelle condizioni prescritte, possono ottenere quella con soprassoldo.

Art. 6. — I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano compiuto la rafferma e dodici anni di effettivo servizio, ricevono una gratificazione di lire duemila.

Il diritto a tale riscossione è, in caso di morte, trasmissibile ai loro eredi.

Art. 7. — I sottufficiali raffermati con soprassoldo, che non abbiano diritto alla gratificazione di lire duemila, ricevono nei seguenti casi le gratificazioni sotto segnate:

a) Se promossi ufficiali in un corpo della regia marina quando abbiano meno di otto anni di servizio, lire trecento;

b) Se promossi ufficiali in un corpo della regia marina con otto anni di servizio o più, lire cinquecento, aumentate di lire duecento per ogni anno di servizio in più degli otto, fino a raggiungere lire duemila;

c) Se riformati, senza diritto a pensione, lire trecento per ogni anno compiuto della rafferma di sei anni con soprassoldo. In caso di morte, uguale compenso spetta ai loro eredi.

Art. 8. — Perdono il diritto al soprassoldo e alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene restrittive della libertà personale, non minori di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dei tribunali militari.

In caso di sospensione dal grado o dalla classe, perdono il soprassoldo per la durata di tale castigo.

La retrocessione del sottufficiale raffermato con soprassoldo è pronunziata, sentito il parere di una commissione di disciplina, dal Ministero, nel Regno; dai comandanti di forze navali o di navi isolate all'estero.

I militari che perdono il diritto ai benefici inerenti alla rafferma restano prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio, senza pregiudizio delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 9. — Il ministro della marina può, per gravi motivi, concedere al militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo di servizio in-

rente alla rafferma stessa con perdita dei benefici che a questa fossero annessi.

Art. 10. — Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.

Art. 11. — In apposito capitolo del bilancio della marina ed in distinti articoli saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.

Le somme pagate ai volontari di un anno per tassa di ammissione a tale ferma, saranno versate all'erario.

Disposizioni transitorie.

Art. 12. — I militari raffermati con premio in base alla legge 16 dicembre 1888, che ricevono la paga ordinaria, potranno ottenere la commutazione della rafferma di quattro anni in quella di sei anni, col soprassoldo; la decorrenza di questo sarà però quella fissata dall'articolo 4.

Art. 13. I militari raffermati con premio, e con paga superiore alla ordinaria continueranno a godere dei benefici ottenuti; ma non potranno conseguire altre rafferme con premio, nè essere ammessi alla nuova rafferma con soprassoldo.

Essi potranno essere ammessi a successive rafferme di quattro anni, proseguendo a ricevere i benefici ottenuti.

Art. 14. — I militari non raffermati con premio che siano ammessi alla nuova rafferma di sei anni con soprassoldo, cesseranno di ricevere qualsiasi assegno in aumento alla paga ordinaria del loro grado o della loro classe che ricevessero in forza delle disposizioni preesistenti.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, passeremo a suo tempo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione della proposta di legge: Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano.

Onorevole Carboni-Boj, per la discussione

di questa proposta di sua iniziativa non è presente il ministro di grazia e giustizia. Ma mi sembra che si possa egualmente discutere.

Carboni Boj. Si tratta di una proposta semplicissima.

Presidente. Allora do lettura della proposta di legge. (Vedi *Stampato* n. 235-A).

La discussione generale è aperta su questa proposta di legge (*Pausa*).

Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1. I comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore saranno staccati dalla pretura di Cabras ed aggregati a quella di Oristano.

(È approvato).

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche su questa proposta di legge procederemo in altra seduta alla votazione segreta.

Discussione del disegno di legge: Classificazione del porto di Villa S. Giovanni in 1^a categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie.

Presidente. Passiamo ora all'ultimo numero dell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Classificazione del porto di Villa San Giovanni in 1^a categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge:

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 261-A).

Presidente. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna.

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Camagna e non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo agli articoli.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1901 il porto di Villa San Giovanni sarà classificato nella prima categoria nei riguardi della difesa dello Stato e della sicurezza della navigazione generale, ferma restando l'attuale classificazione nella quarta classe della seconda categoria per le opere interessanti il commercio.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 1,600,000 per la difesa della spiaggia di Villa San Giovanni, pel robustamento del molo e per opere portuali accessorie, nonchè per opere ferroviarie riguardanti lo approdo dei *ferry-boats* ed altre accessorie.

La suddetta spesa da inserirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici verrà così ripartita nei seguenti esercizi:

Esercizio 1901-902	L. 100,000
» 1902-903	» 350,000
» 1903-904	» 500,000
» 1904-905	» 650,000

Allo stanziamento di lire 100,000 per l'esercizio finanziario 1901-902 sarà provveduto per lire 50,500 con prelevamento di ugual somma dal fondo di lire 4,700,000 iscritto per tale esercizio al n. 8 lettera *b*, della tabella *D*, annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, e per lire 49,500 con prelevamento dal fondo di riserva di cui al numero 10 della predetta tabella.

Per l'esercizio finanziario 1902-903 lo stanziamento di lire 350,000 sarà prelevato dal fondo di riserva iscritto per il detto esercizio al n. 10 della sopraccitata tabella *D*.

(È approvato).

Presidente. Onorevole relatore, vuol riferire sopra la petizione?

Curioni, relatore. Vi è una petizione della città di Reggio, che mi sono affrettato ad aggiungere alla relazione. Ma poichè nella relazione ho cercato di rispondere categoricamente alle diverse obiezioni, che si sono fatte in quella petizione, perciò credo inutile di dover aggiungere altre parole.

Presidente. Sta bene. Allora anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Se la Camera lo consente, nella seduta pomeridiana procederemo alla votazione segreta di tutti e dieci i disegni di legge approvati questa mattina, in due volte, votandone cioè cinque alla volta. (*Sì! sì!*) Così guadagneremo tempo.

La seduta termina alle ore 11,45.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

